



# COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2011

N° 25 del 30/09/2011

### OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO PER RECEPIMENTO ART. 79 BIS DELLA L.R. 61/85

L'anno **duemilaundici**, addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Giacometti Fabio il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIACOMETTI FABIO	X	
2	BIN LUIGI	X	
3	GHIRARDELLO MANUEL	X	
4	GARDINALE LAURO	X	
5	RIZZATO ANNA LISA	X	
6	VERZA MAURO	X	
7	OTTOBONI GABRIELE AMALIO	X	
8	SANTATO FEDERICA	X	
9	FERRARI FABIO	X	
10	GHIRALDELLI LUCIANO	X	
11	RIZZATO CLAUDIO	X	
12	MANTOVANI RAFFAELLO	X	
13	CHINAGLIA PAOLO	X	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa Il SEGRETARIO Smania Dott.ssa Elisa

Il Presidente **Giacometti dott. Fabio**, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Ferrari F., Santato F., Mantovani R. dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

*M. S. allipato*

**OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO PER RECEPIMENTO ART. 79 BIS DELLA L.R. 61/85**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** il vigente Regolamento Edilizio approvato, con atto della Giunta Regionale del Veneto n. 676 del 16/03/2001, successivamente modificata ed integrata con varianti urbanistiche debitamente approvate;

**Considerato** che il Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso;

**Richiamato**, l'art. 12 della L.R. 4/2008 (collegato alla Legge Finanziaria 2007), che ha aggiunto 79 bis nella l.r. 61/85, il quale prevede al 4° comma che "I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità."

**Ravvisata** la necessità di recepire la suindicata normativa atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2774 del 22 settembre 2009 ha approvato le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". La norma prevede che "i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano contenere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". La mancata previsione delle suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività (art. 79 bis, 1° e 3° comma L.R. 61/85).

La norma demandando alla Giunta l'approvazione del provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis 2° comma), dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (art. 79 bis 4° comma).

**Dato atto** che l'art. 10 della L.R. 61/85 prevedeva, nel novero degli elaborati, il Regolamento Edilizio che con la L.R. 11/2004 non figura più incluso;

**Rammentando** che, tuttavia, la nuova Legge Urbanistica non ne ha decretato la cancellazione perché, la L.R. n. 11 – diversamente dalla n. 61/1985 – ha disciplinato solamente la materia urbanistica, e non anche quella edilizia;

**Dato atto** altresì, che a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio dell'art. 4 del nuovo T.U. Dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali.

Si rammenta in merito che l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.



Alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare il regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, Costituzionalmente garantita dall'art. 114. Ne consegue che non sarà necessaria l'adozione di una apposita variante al Piano regolatore comunale ma sarà sufficiente modificare il solo Regolamento edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma, mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs 267/00, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Viste le leggi regionali 61/85 e 11/04 con le loro modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 380/2001;

Acquisto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce al presente atto;

### DELIBERA

1. di adeguare il vigente regolamento Edilizio con l'allegato testo A) da inserirsi dopo l'art. 94;
2. le norme del Regolamento prevalgono, in materia edilizia, sui vigenti Regolamenti d'igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati;
3. di precisare che il suddetto regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

All. A (ART. 115/bis)

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA.

(Art. 49 D.Lgs. n.267/18.08.2000)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Magosso arch. Ermanno

Segue discussione:

Il Presidente puntualizza che con la proposta si va a modificare il regolamento edilizio comunale per recepire le norme stabilite dall'art. 79 bis della legge reg.le n.61/85 ( in collegato all'art. 12 della legge reg.le n.4/2008 e finanziaria 2008), in materia di misure preventive e protettive per mantenersi in quota; informa che la stessa Regione e la A.S.L.L. ha sollecitato, per lettera, l'adeguamento del regolamento di edilizia; replica che, sostanzialmente, l'integrazione con l'art. 115 bis va a regolamentare, ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, il posizionamento delle linee di sicurezza nei nuovi edifici e in quelli di ristrutturazione ("per la sicurezza dei muratori") e vincola il rilascio delle "concessioni edilizie".

Di seguito, Il Presidente, non essendoci altri interventi, invita alla votazione della proposta in esame.


Il Consiglio comunale con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi dai 13 Consiglieri presenti e votanti delibera di approvare la suesposta proposta di deliberazione, senza integrazioni, né modificazioni con l'allegato A- intitolato art. 115 bis " Misure preventive e protettive per mantenersi in quota" del R.E.C. vigente, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Al termine il Cons.re Bin L. precisa che il testo approvato (art. 115 bis R.E.C.) è stato trasmesso in via preventiva e prima dell'odierna approvazione alla A.S.L.L. di competenza.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Giacometti Fabio



IL SEGRETARIO  
Smania Dott.ssa Elisa



---


### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione ( Reg. n. 470)

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 14/10/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il FUNZIONARIO INCARICATO  
Paola Bertolin



---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio Online dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2011

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito  
Lì, 24/10/2011

IL SEGRETARIO  
Smania Dott.ssa Elisa

Allegato A 

## **ART. 115/bis – Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota**

Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire.

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.

Il comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

L'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) soggetti a sola comunicazione preventiva, come previsto nell'art 3 nel D. Lgs n 155/2008, dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.

### **Modalità operative:**

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 DPR 380/01. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL, come indicato dall'art. 20 comma 1 DPR 380/01, o soggetti a sola comunicazione preventiva, come indicato nell'art 3 del D. Lgs. 115/2008, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL.

### **Documentazione progettuale**

I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dell'allegato al DGR 2774 del 22/09/2009, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

### **Conteggio volumetrico**

Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato al DGR 2774 del 22/09/2009 (h max=1,80 e largh max 0,70).